COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE **IMPEGNO N. _____**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56 Reg. Delib.

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI.

L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di luglio alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
FUMASONI VALERIO	SINDACO	si	
TAVELLI GIORGIO	VICESINDACO	si	
DAGHI MICAELA	ASSESSORE	si	
BASSI MICHELA	ASSESSORE		si
ACHILLI MAURO	ASSESSORE	si	

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina Cerri** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

L' **Ing. Valerio FUMASONI** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art.13 della Legge 10.4.1951 n.287 e successive modifiche ed integrazioni, che testualmente recita:

"**Art.13** - Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.

In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una commissione composta dal Sindaco o di un suo rappresentante e di due Consiglieri Comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente dagli artt. 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di Giudice popolare nella Corte di Assise e nelle Corti d'Assise di appello. Qualora l'Amministrazione Comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una commissione composta dal commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal Pretore (ora presidente del Tribunale in virtù del disposto dell'art.13 del D.Lgs. 19.2.1998 n.51)".

CONSIDERATO che detta Commissione deve essere rinnovata a seguito della consultazione amministrativa che ha avuto luogo il 25.5.2014;

ACCERTATA la competenza della Giunta a decidere in materia, non essendo espressamente prevista né nella legge speciale (art.13 legge n.287/1951 e succ.modif.) né nell'art.42 del TUEL, la competenza del consiglio comunale;

UDITA la proposta del Sindaco di nominare i Signori Consiglieri Sara Meraviglia e Walter Ravizza;

VISTA la legge 10.4.1951 n.287 recante "*Riordinamento dei Giudici di assise;*

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 N.267 RECANTE "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi di quanto disposto dall'art.49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che viene allegato come parte integrante della presente;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di commissione interna e non di nomina di rappresentanti del Comune o nel consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni esterne al comune;

CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge:

D E L I B E R A

DI NOMINARE membri della Commissione Comunale per la formazione e l'aggiornamento degli albi permanenti dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello, presieduta dal Sindaco, con facoltà di farsi rappresentare, i Signori Consiglieri: Sara Meraviglia e Walter Ravizza.

DI DARE ATTO che la Commissione di cui sopra risulta così composta:

Sindaco – Fumasoni Valerio
Consigliere Comunale : Meraviglia Sara
Consigliere Comunale : Ravizza Walter

Non prescrivendo la Legge 10 aprile 1951 n. 287 la durata in carica della Commissione, questa s'intende costituita per il medesimo periodo in cui rimarrà in carica il Consiglio Comunale.